

Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile 15 novembre 2018, n. 558 - Modalità tecniche per l'integrazione, la conferma e la gestione delle domande di contributo presentate per l'immediato sostegno alla ripresa dell'attività economica di aziende appartenenti al macrosettore ATECO A "Agricoltura, Silvicultura e Pesca" direttamente interessate dagli eventi calamitosi verificatisi nel territorio della Regione Lombardia nel periodo 27-30 ottobre 2018.

1. FINALITA' E OBIETTIVI

Il presente documento disciplina i criteri e le modalità tecniche per presentare la domanda di accesso, a conferma dell'interesse già manifestato, ai contributi previsti a rimborso delle spese sostenute per l'immediata ripresa dell'attività economica di aziende appartenenti al macrosettore ATECO A "Agricoltura, Silvicultura e Pesca" direttamente colpite e danneggiate dagli eventi calamitosi verificatisi nel territorio della Regione Lombardia nel periodo 27-30 ottobre 2018.

Il presente bando è stato elaborato in attuazione del disposto dell'OCDPC 15 novembre 2018, n. 558, articolo 3, comma 3°, lettera b) e della Delibera del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2019 ed è finalizzato a garantire l'attivazione di prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti delle attività economiche e produttive, per fronteggiare le più urgenti necessità.

I contributi sono concessi dal Commissario delegato presso la Regione Lombardia in base alle modalità stabilite nel presente documento, redatto in armonia con quanto previsto all'articolo 3 della citata OCDPC n.558/2018, con le successive indicazioni fornite dal Capo Dipartimento della Protezione Civile, con propria comunicazione trasmessa alle Regioni in data 1° dicembre 2018, protocollo n.DIP/0069326.

I contributi di cui ai presenti criteri sono finalizzati a ristorare unicamente i costi sostenuti per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive delle imprese beneficiarie, sulla base di apposita perizia tecnica asseverata, contenente la descrizione dei danni causati dagli eventi calamitosi occorsi tra il 27 e il 30 ottobre 2018 e delle spese necessarie al loro ripristino.

Gli aiuti di cui al presente documento si applicano tenendo conto della relazione annuale di cui al capo III del Regolamento (CE) n. 794/2004, contenente le informazioni sulla natura, la portata, il luogo e il momento in cui si è verificata la calamità naturale e sono subordinati alla sussistenza di un nesso causale diretto tra la calamità naturale e il danno subito dall'impresa agricola.

2. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI E DEFINIZIONI

Le principali norme di riferimento per il presente bando sono:

Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 *"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"*, articolo 107;

Legge 28 dicembre 2015, n. 208 *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)"*, articolo 1, comma 422 e commi da 423 a 428;

Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 *"Codice della protezione civile"*;

Deliberazione del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2018 *"Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 ottobre 2018 nei territori delle Regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana Sardegna Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano"*;

Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile 15 novembre 2018, n. 558 *"Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteo a partire da ottobre 2018"*;

Comunicazione del Capo Dipartimento della Protezione Civile 1° dicembre 2018, protocollo n.DIP/0069326;

Deliberazione del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2019 *"Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi per i territori colpiti delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano interessati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatesi a partire dal 2 ottobre 2018"*;

Regolamento (UE) 17 giugno 2014, n. 651/2014 della Commissione, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato Testo rilevante ai fini del SEE;

Regolamento (UE) 25 giugno 2014, n. 702/2014 della Commissione, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 *"Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38"*, articolo 5, comma 3;

Decreto Ministeriale 26 novembre 2019, n. 0011985, il quale disciplina i criteri per la concessione di aiuti a sostegno delle imprese del settore agricolo colpite da calamità naturali;

Regione Lombardia – D.G. Agricoltura – D.D.S 18 dicembre 2017, n. 16292, il quale, al punto 2 dell'allegato A), individua, tra gli altri, come Soggetti Attuatori degli interventi di cui al D.lgs. n.102/2004 gli uffici della D.G. Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi – Sedi Territoriali di competenza e Provincia di Sondrio (nello specifico, le Strutture Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca di ognuna delle sedi), di seguito indicati come “*Struttura Competente*”.

2.1 Definizioni ed acronimi

Ai fini del presente bando si intende per:

| | |
|----------------------------------|--|
| “ DPCM ”: | Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; |
| “ OCDPC ”: | Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile; |
| “ Commissario ”: | Il Commissario delegato per l'attuazione dell'OCDPC n.558/2018 in Lombardia; |
| “ Struttura Competente ”: | Uffici della Regione Lombardia – Direzione Generale Territorio e Protezione Civile deputati, con l'ausilio di un nucleo di valutazione, alla istruttoria di ammissibilità delle domande a contributo; |
| “ imprese ”: | Soggetti giuridici che svolgono attività economiche e produttive, appartenenti al macrosettore ATECO A “ <i>Agricoltura, Silvicoltura e Pesca</i> ”, che abbiano la propria sede nei Comuni interessati dagli eventi calamitosi di cui all'OCDPC n.558/2018 (tutto il territorio della Lombardia); |

3. SOGGETTI BENEFICIARI, REQUISITI DI AMMISSIBILITA' E DOTAZIONE FINANZIARIA

3.1 Soggetti Beneficiari

Potranno beneficiare dell'agevolazione le attività economiche e produttive operanti nel macrosettore **ATECO A “Agricoltura, Silvicoltura e Pesca”**, qualunque sia la forma sociale assunta, i cui rappresentanti legali abbiano già presentato:

al **Comune** di competenza:

- la “*Domanda di contributo per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive – Mod. C*”, inviata ai Comuni nei giorni successivi agli eventi da parte degli Uffici Territoriali Regionali sulla base delle segnalazioni effettuate dai Comuni stessi tramite l'applicativo Raccolta Schede Danni (Ra.S.Da.), entro il **20 febbraio 2019**

oltre ad almeno una fra:

agli **uffici territorialmente competenti della Regione Lombardia** - Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi di competenza:

- la prescritta “*Manifestazione d'Interesse ai benefici di legge previsti dal D.P.C.M. 27 febbraio 2019 in attuazione dell'OCDPC n. 558/2018 - Eventi 27-30 ottobre 2018*” alla Regione Lombardia entro il **13 dicembre 2019**;

ovvero

agli **Uffici Territoriali della Regione Lombardia**, entro il **19 novembre 2018**:

- la segnalazione secondo quanto previsto dal D.D.S. 18 dicembre 2017, n. 16292 di approvazione delle “*Procedure operative per l'attuazione degli interventi di*

competenza regionale a sostegno delle imprese agricole ed enti interessati dai danni da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi eccezionali di cui al D.lgs. n.102/2004".

e le cui imprese rispettino i seguenti requisiti:

- a) abbiano una sede danneggiata nel territorio della Regione Lombardia;
- b) siano iscritte al Registro Imprese delle Camere di Commercio (C.C.I.A.A.) territorialmente competenti o all'Albo delle Società Cooperative;
- c) siano iscritte all'anagrafe delle imprese agricole (S.I.A.R.L./S.I.S.C.O.).

I suddetti requisiti dovevano essere tutti integralmente posseduti, a pena di esclusione dal beneficio, al momento della presentazione della domanda.

In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, le imprese che abbiano subito danni a produzioni, strutture ed impianti produttivi compresi nel piano assicurativo agricolo 2018, ma che non siano assicurate, possono accedere agli interventi compensativi di cui al presente bando.

3.2 Requisiti di Ammissibilità

Per accedere al contributo, i potenziali Soggetti beneficiari, in possesso dei requisiti di cui al precedente paragrafo 3.1, dovranno altresì essere in possesso dei seguenti requisiti di ammissibilità specifica, riferiti all'attività economica e produttiva che ha subito il danno:

1. essere in regola con la normativa antimafia e presentare le dichiarazioni necessarie per permettere alla Pubblica Amministrazione di effettuare le verifiche attraverso la banca dati della Prefettura ai sensi del combinato disposto dell'art. 83, comma 1, e dell'art. 67, comma 1, lettera g, del D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.; l'esito positivo della verifica in tema di certificazione antimafia comporterà la decadenza dall'agevolazione;
2. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori o essere in regola con la certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti di pubbliche amministrazioni e verificabile attraverso il DURC di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del medesimo soggetto¹; il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d'ufficio da Regione Lombardia, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30.01.2015 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1.6.2015). In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (L. n. 98/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis);
3. non trovarsi, né al momento della calamità né al momento della conferma della domanda di contributo: in stato di fallimento, liquidazione coattiva, liquidazione volontaria, scioglimento e liquidazione, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale) ed ogni altra procedura concorsuale

¹ Cfr. art. 13 bis, comma 5 d.l. n. 52/2012 e d.m. 13 marzo 2013 "Rilascio del documento unico di regolarità contributiva anche in presenza di una certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto" e d.m. 14 gennaio 2014 "Compensazioni di crediti dovute in base agli istituti definatori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario". Il soggetto richiedente che al momento della presentazione della domanda non ha sede legale in Lombardia, ma in altro Stato dell'UE, è tenuto a produrre la documentazione equipollente al DURC secondo la legislazione del Paese di appartenenza.

prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, né di avere un procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;

4. non essere stato oggetto, nei 3 anni precedenti alla data di pubblicazione delle presenti modalità tecniche, di procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per violazione del divieto di distrazione dei beni, di mantenimento dell'unità produttiva localizzata in Lombardia, per accertata grave negligenza nella realizzazione dell'investimento e/o nel mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati dall'iniziativa, per carenza dei requisiti di ammissibilità, per irregolarità della documentazione prodotta comunque imputabile al soggetto richiedente e non sanabili, oltre che nel caso di indebita percezione del contributo per dolo o colpa grave accertata con provvedimento giudiziale definitivo², e, in caso di aiuti rimborsabili, per mancato rispetto del piano di rientro;
5. possedere capacità di contrarre ovvero non essere stato oggetto di sanzione interdittiva o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione³; non essere stato oggetto di provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale o di provvedimenti interdittivi, intervenuti nell'ultimo biennio, alla contrattazione con le Pubbliche Amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche⁴, secondo quanto risultante dai dati in possesso dell'Osservatorio dei Lavori Pubblici; detto requisito deve esistere in capo al soggetto richiedente (titolare) ed al legale rappresentante;
6. non aver riportato nei dieci anni precedenti alla data di pubblicazione delle presenti modalità tecniche (secondo la legislazione italiana e risultanti dal certificato generale del casellario giudiziale⁵ o da documentazione equipollente dello Stato in cui sono stabiliti)⁶:
 - a. condanna con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per uno dei seguenti reati (delitti consumati o tentati anche se hanno beneficiato della non menzione): associazione per delinquere, associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico illecito di rifiuti, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, corruzione, peculato, frode, terrorismo, riciclaggio, sfruttamento del lavoro minorile;
 - b. condanna con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (delitti consumati o tentati anche se hanno beneficiato della non menzione) o provvedimento per violazioni gravi (illecito) definitivamente accertate in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, di omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali, di salute e sicurezza del lavoro, ambientale e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche;
 - c. condanna per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione; se la sentenza non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore e, in tal caso, è pari alla durata della pena principale. In ogni caso, non rilevano i reati per i quali sia intervenuta la

² Art. 9, comma 2, d.lgs. n. 123/1998.

³ Art.9, comma 2, del d.Lgs. 8/6/2001 n.231, verificabile attraverso il casellario giudiziale delle sanzioni amministrative ex artt.31 e 32 d.P.R. 313/2002.

⁴ Art. 14 d.lgs. n. 81/2008.

⁵ Casellario giudiziale delle persone fisiche ex art. 39 del d.P.R. 313/2002.

⁶ Per il sistema UE vedere d.Lgs. 12/05/2016, n. 75.

riabilitazione, la estinzione del reato dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima o sia intervenuta la depenalizzazione;

7. rispettare le norme in materia di contrasto del lavoro nero e sommerso, relativamente alle fattispecie seguenti: omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articoli 589 e 590 c.p.; art. 25-septies del d.lgs. 231/2001); reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro articolo 603 bis c.p.; gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato 1 del d.lgs. 81/2008); reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (d.lgs. 345/1999 e d.lgs. 24/2014); reati in materia previdenziale: omesso versamento ritenute operate nei riguardi dei lavoratori, di importo superiore a 10.000 euro (art.2,comma 1 bis , del d.l. 463/1983, convertito con modifiche nella legge 638/1983); omesso versamento contributi e premi per un importo non inferiore al maggior importo tra 2.582,26 euro e il 50% dei contributi complessivamente dovuti (art. 37 l. 689/1981);
8. non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17, comma 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (a questo proposito, dovrà essere comunicata al Comune la composizione della compagine societaria e ogni altra informazione ritenuta necessaria dall'Amministrazione);
9. che i beni e i servizi oggetto della domanda di contributo non sono/saranno fatturati all'impresa beneficiaria da società con rapporti di controllo o collegamento, così come definito dal decreto del 18/04/2005 emanato dal Ministro delle Attività Produttive, o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza;
10. non figurare tra le imprese in difficoltà ai sensi dell'articolo 1, comma 6°, del Regolamento (UE) n. 702/2014 o nel novero delle aziende chiamate a rimborsare aiuti dichiarati incompatibili con il mercato interno, finché tale rimborso non sia stato effettuato.

Il possesso dei requisiti di cui ai punti precedenti dovrà essere attestato dal richiedente mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, presentata dal legale rappresentante dell'impresa richiedente il contributo, secondo il modello fac-simile di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente documento.

3.3 Soggetto Gestore

Il soggetto gestore delle domande di contributo è il Commissario Delegato per l'attuazione dell'OCDPC n. 558/2018.

Il Soggetto Attuatore per il presente bando è la Struttura Competente.

4. CARATTERISTICHE, INTERVENTI FINANZIABILI, SPESE AMMISSIBILI E DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

4.1 Caratteristiche del contributo e soglia massima

Il contributo oggetto del presente bando è a fondo perduto ed è concesso a valere sulle risorse trasferite alla gestione commissariale, istituita per il ripristino dei danni susseguenti agli eccezionali eventi atmosferici occorsi nel territorio della regione Lombardia tra il 27 e il 30 ottobre 2018 ai sensi della OCDPC n. 558/2018.

Il contributo è finalizzato all'immediata ripresa delle attività economiche e produttive appartenenti al macrosettore ATECO A ed è riconosciuto al beneficiario nella misura massima di € **20.000,00**.

I regimi di Aiuti ed i numeri di identificazione, attribuiti dalla Commissione europea di riferimento del presente bando sono:

- SA.55557 (2019/XA) riguardante il regime di aiuti esentato ai sensi degli articoli 14 e 30 del regolamento (UE) n. 702/2014 (c.d. ABER);
- SA.55558 (2019/XA) riguardante il regime di aiuti esentato ai sensi dell'articolo 50 del regolamento (UE) n. 651/2014 (c.d. GBER).

I contributi massimi concedibili saranno determinati con decreto del Commissario sulla base degli esiti delle istruttorie tecnico-economiche di ammissibilità svolte sulle domande di accesso al contributo, eseguite dalla Struttura Competente individuata dal Commissario contestualmente all'approvazione dei presenti criteri.

I contributi, in ogni caso, saranno assegnati nel limite del monte risorse disponibile previsto dalla DCM 21 febbraio 2019; nel caso in cui questo non dovesse risultare sufficiente, il contributo ammissibile potrà essere rideterminato percentualmente, al fine di dare soddisfazione a tutte le richieste ritenute ammissibili.

4.2 Interventi ammissibili al finanziamento

Condizioni necessarie per l'accesso al finanziamento relativo all'immediata ripresa dell'attività agricola sono:

- la **sussistenza del nesso di causalità diretta tra i danni subiti e gli eventi meteorologici** oggetto della dichiarazione dello *Stato di Emergenza* di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2018, pubblicata sulla G.U. Serie Generale 15 novembre 2018, n. 266;
- la corretta e compiuta descrizione del danno, della sussistenza del nesso di causalità di cui al precedente punto e della quantificazione economica del ripristino dello stesso all'interno della perizia asseverata a firma di un professionista abilitato;
- la descrizione del danno e la quantificazione della stima economica per il suo ripristino siano contenuti nella "*Domanda di contributo per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive – Mod. C*".

Poiché le misure oggetto del presente bando sono rivolte all'immediata ripresa delle attività economiche e produttive e tra le condizioni che possono ostacolare detta ripresa ricorre quella della non integrità funzionale degli immobili sede dell'attività, sono riconoscibili gli interventi realizzati sia sugli edifici destinati all'attività sociale, sia sulle parti comuni di quest'ultimi, più precisamente quelli funzionali all'attività agricola e rivolti al ripristino di:

- elementi strutturali;

- finiture interne ed esterne, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: intonacatura e finitura murale interna ed esterna, pavimentazione interna, rivestimenti parietali, controsoffittature, tramezzature e divisori in genere, ecc.;
- impianti di riscaldamento, idrico-fognario (compresi i sanitari) ed elettrico, per allarme, citofonico, di rete dati LAN;
- ascensori e montascale;
- arredi dei locali atti a servire ristoro al personale e relativi elettrodomestici;
- macchinari e attrezzature;
- acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati e non più utilizzabili.

Nel caso in cui la realizzazione degli interventi di cui sopra non sia sufficiente a garantire tale ripristino, il contributo, sempre all'interno dei massimali fissati dall'OCDPC n.558/2018, potrà essere riconosciuto a fronte degli oneri per il noleggio di strutture prefabbricate ovvero per l'affitto di locali idonei per la ripresa dell'attività produttiva.

4.3 Interventi esclusi dal contributo

Sono esclusi e non rientrano pertanto tra gli interventi ammissibili ai fini del contributo oggetto del presente bando gli interventi effettuati:

- su pertinenze dell'immobile, siano esse contigue all'edificio, che in corpo staccato;
- su aree e fondi esterni al fabbricato;
- su fabbricati (o loro porzioni), realizzati in violazione delle disposizioni urbanistiche ed edilizie, ovvero in assenza di titoli abilitativi o in difformità agli stessi, salvo che, alla data dell'evento calamitoso, in base alle norme di legge, siano stati conseguiti in sanatoria i relativi titoli abilitativi;
- a vantaggio di attività condotte in assenza delle prescritte autorizzazioni, dei visti e dei permessi previsti dalle vigenti norme in materia.

Saranno altresì esclusi dal finanziamento i danni non compiutamente inseriti e descritti nella perizia asseverata.

5. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO E DELLA DOCUMENTAZIONE A CORREDO

5.1 Termini e modalità di presentazione della domanda di integrazione e conferma della richiesta di contributo e della documentazione a corredo

La conferma della richiesta di contributo dovrà pervenire esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) alla *Struttura Competente*, entro e non oltre il termine perentorio di 30 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) del decreto del Commissario Delegato che approva le presenti procedure attuative (si vedano a tal fine gli indirizzi riportati al paragrafo 5.2).

Ai fini della validità e dell'efficacia probatoria della presentazione, farà fede esclusivamente la data di protocollazione della richiesta nel protocollo regionale. In caso di mancata assegnazione del protocollo o di sua assegnazione oltre i predetti termini, anche a causa di anomalie o malfunzionamenti dei sistemi informatici di protocollazione, la domanda si considera non presentata.

Le istanze giunte oltre il termine perentorio indicato non saranno prese in considerazione e saranno archiviate d'ufficio in quanto irricevibili.

Il *fac-simile* per la compilazione della conferma della richiesta di contributo è allegato sub-lettera A al presente documento ed è altresì scaricabile dal portale internet della Regione Lombardia (www.regione.lombardia.it), sezione "Servizi e Informazioni", sottosezione "Bandi e Concorsi".

La conferma della richiesta di contributo ed i relativi documenti a corredo presentati, dovranno essere sottoscritti digitalmente da chi li ha redatti, utilizzando dispositivi conformi alle regole tecniche previste in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali (per ulteriori informazioni consultare: <http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/infrastrutture-architetture>).

Solo le istanze presentate e sottoscritte digitalmente secondo quanto indicato nei precedenti paragrafi saranno considerate ricevibili e potranno soddisfare il requisito della forma scritta e l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile, richiesti dal presente documento.

Tutte le comunicazioni e le interazioni con il richiedente avverranno esclusivamente con modalità elettroniche, mediante comunicazioni inviate all'indirizzo P.E.C. indicato nella conferma di richiesta di contributo.

La *Struttura Competente*, in qualità di Soggetto Attuatore istruttore, in presenza di istanze ritenute ricevibili, ma incomplete, potrà richiedere all'istante eventuali integrazioni in sede di istruttoria di ammissibilità al contributo. Le integrazioni richieste dovranno essere fornite esclusivamente a mezzo di PEC all'indirizzo fornito dall'Struttura Competente entro il termine fissato dall'Ufficio stesso, comunque non superiore a 10 giorni, decorso inutilmente il quale l'istanza sarà dichiarata decaduta; di tale definitivo esito sarà data comunicazione al Soggetto richiedente tramite PEC all'indirizzo da questi indicato e al Commissario Delegato.

Si precisa che un medesimo soggetto può presentare sia domanda per il contributo per l'immediata ripresa (oggetto del presente bando), sia domanda per il contributo finalizzato al ripristino dei danni alle strutture ed agli impianti, oggetto di un prossimo bando, avendo l'attenzione di mantenere distinte e separate nella perizia asseverata le spese da ascrivere all'una e all'altra richiesta di contributo. Ogni domanda di contributo dovrà elencare per esteso e chiaramente per quali spese si richiede il contributo.

Non è in ogni caso possibile ripartire il costo sostenuto per il medesimo intervento sull'uno e sull'altro contributo.

Tutti i documenti inviati dovranno essere in formato file PDF (meglio se a standard internazionale ISO19005 PDF/A), quando prescritto gli stessi dovranno altresì essere firmati digitalmente nei modi precedentemente indicati (formato file d'uscita .pdf.p7m). I documenti digitali trasmessi con altri formati o standard, qualora risultassero illeggibili con le comuni applicazioni *open-source* (es: Adobe Reader, Foxit Reader, Libre Office, Office 365, ecc.), non saranno presi in considerazione.

5.2 Indirizzo di posta elettronica certificata ai cui inviare la domanda

La domanda di contributo va indirizzata esclusivamente a:

territorio_protezionecivile@pec.regione.lombardia.it

5.3 Documentazione obbligatoria per la verifica dell'ammissibilità al contributo

Per accedere al contributo, i Soggetti richiedenti dovranno allegare alla istanza di contributo la seguente documentazione obbligatoria:

1. **Perizia asseverata**, da redigersi a cura di un professionista abilitato, iscritto ad un ordine o a un collegio professionale, che sotto la propria personale responsabilità, deve, almeno:
 - attestare la sussistenza del nesso di causalità tra i danni e l'evento calamitoso;
 - relativamente ai danni all'immobile in cui ha sede l'attività, deve:
 - identificare l'immobile danneggiato dall'evento calamitoso, indicandone l'indirizzo e i dati catastali (foglio, mappale, subalterno, categoria, intestazione catastale), attestando che è stato edificato nel rispetto delle disposizioni di legge ovvero che, alla data dell'evento calamitoso, i prescritti titoli abilitativi siano stati conseguiti in sanatoria;
 - descrivere i danni all'immobile e descrivere nel dettaglio gli interventi da effettuare sulle opere e impianti, indicando le misure e/o quantità, compresi quelli comportanti adeguamenti obbligatori per legge, e stimarne il costo, attraverso un computo metrico estimativo nel quale devono essere indicate le unità di misura ed i prezzi unitari sulla base dell'elenco prezzi della regione o, per le voci ivi non presenti, sulla base del prezzario della locale Camera di commercio, indicando anche l'importo IVA;
 - attestare la congruità delle spese già sostenute con il prezzario della Regione o, per le voci ivi non presenti, con quello della locale Camera di commercio, indicando anche l'importo IVA e producendo il computo metrico estimativo di cui alla contabilità finale dei lavori ovvero, in caso di accertata incongruità, rideterminando in diminuzione i costi unitari e quindi il costo complessivo sulla base di questi;
 - distinguere gli interventi ammissibili a finanziamento, sia per la presente misura, che per l'eventuale futura domanda finalizzata al ripristino dei danni alle strutture ed agli impianti, da quelli per eventuali interventi già eseguiti o da eseguirsi non ammissibili;
 - distinguere gli oneri eventualmente sostenuti per gli adeguamenti di legge, ammissibili a finanziamento, dalle eventuali migliorie comunque a carico del beneficiario;
 - produrre planimetria catastale, stato di fatto e stato legittimo dell'immobile ovvero ultimo titolo abilitativo
 - relativamente ai danni agli impianti produttivi, fornire le specifiche informazioni finalizzate all'esatta individuazione degli stessi, con riferimento a documentazione tecnica e amministrativa risalente alla data dell'evento ed alla congruità dei relativi prezzi con riferimento a prezzari ufficiali utilizzabili allo scopo, ove esistenti;
 - nella fattispecie in cui i danni riguardino impianti arborei finalizzati alla produzione agricola, o comunque impianti situati in aree esterne rispetto all'immobile identificato al secondo punto elenco, primo alinea, è necessario indicarne l'indirizzo e i dati catastali (foglio, mappale, subalterno, categoria, intestazione catastale);
 - per l'immobile delocalizzato, attestare la necessità di demolire e procedere alla delocalizzazione dello stesso, sulla base dei piani di assetto idrogeologico, degli strumenti urbanistici vigenti o sulla base di indagini conoscitive e studi elaborati o commissionati dalla pubblica autorità sui rischi idrogeologici ed idraulici presenti nell'area su cui insiste l'immobile distrutto o danneggiato e dichiarato inagibile, richiamando in perizia tali atti o elaborati;
 - allegare le dichiarazioni previste dalla legge attestanti le condizioni di regolarità dell'attività stessa;

- in una separata e distinta sezione della perizia, dare evidenza e quantificazione dettagliata dei danni diversi da quelli di cui all'art. 3, comma 1, del DPCM del 27 febbraio 2019, subiti dalle strutture, opere e impianti di cui agli articoli 3 e 4 dello stesso, e diversi di quelli ascritti al contributo di immediata ripresa dell'attività, al fine di consentirne, con separata disposizione, l'eventuale finanziamento. In particolare, indicare i costi relativi al ripristino o alla sostituzione dei macchinari e delle attrezzature, danneggiate o distrutte a seguito dell'evento calamitoso, nonché quelli relativi all'acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti e non più utilizzabili a seguito del medesimo evento calamitoso;
 - dare evidenza dettagliata e quantificata delle spese, già esposte nelle sezioni precedenti, per le quali sia già stato chiesto e ottenuto un contributo ai sensi di quanto contenuto nel Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;
 - qualora si intendano richiedere oltre al presente contributo per l'immediata ripresa dell'attività, anche un contributo per il ripristino di strutture e impianti (oggetto di un prossimo bando), si redigano due separati elenchi per individuare con chiarezza quali spese si intendano attribuite a ciascun contributo.
2. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (**Allegato 1**).
 3. copia della "**Domanda di contributo per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive – Mod. C**", inviata al Comune di riferimento entro il 20 febbraio 2019, con relativa data e numero di protocollazione presso il comune;
 4. copia della "**Manifestazione d'Interesse ai benefici di legge previsti dal D.P.C.M. 27 febbraio 2019 in attuazione dell'OCIPC n. 558/2018 - Eventi 27-30 ottobre 2018**" presentata alla Regione Lombardia entro il 13 dicembre 2019 (in alternativa al documento previsto al successivo punto 5);
 5. copia della **segnalazione** inviata entro il 19 novembre 2018 agli uffici territorialmente competenti della Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, conforme a quanto previsto dal D.D.S. 18 dicembre 2017, n. 16292, "*Procedure operative per l'attuazione degli interventi di competenza regionale a sostegno delle imprese agricole ed enti interessati dai danni da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi eccezionali di cui al D.lgs. n.102/2004*" (in alternativa al documento previsto al precedente punto 4);

5.4 Ulteriore documentazione necessaria per l'istruttoria

In aggiunta alla documentazione di cui al punto precedente, da produrre in ogni caso ed obbligatoriamente, nei casi previsti il richiedente dovrà allegare anche la seguente ulteriore documentazione.

5.4.1 Documentazione da allegare all'istanza di contributo

- dichiarazione di rinuncia al contributo da parte del/i proprietario/i, qualora il Soggetto richiedente non sia anche proprietario dell'immobile (**Allegato 2**);
- conferimento di delega degli altri comproprietari al richiedente, qualora quest'ultimo non sia proprietario al 100% dell'immobile (**Allegato 3**);
- copia della polizza/e assicurativa/e, in presenza di indennizzi assicurativi concorrenti al ripristino dei danni oggetto della richiesta;
- copia della quietanza liberatoria, relativa all'indennizzo assicurativo percepito, unitamente alla perizia redatta dalla compagnia di assicurazione, in presenza di indennizzi assicurativi concorrenti al ripristino dei danni oggetto della richiesta;

- copia della documentazione attestante l'indennizzo assicurativo non ancora percepito, in presenza di indennizzi assicurativi concorrenti al ripristino dei danni oggetto della richiesta;
- dichiarazione del proprietario o del conduttore dell'immobile attestante l'assenza di polizze assicurative per il risarcimento dei danni oggetto della richiesta (**Allegato 4**);
- copia dell'eventuale domanda di richiesta di contributo ad altro ente pubblico, protocollata, finalizzata al ripristino dei medesimi danni oggetto della richiesta;
- idonea documentazione attestante l'importo e il titolo del contributo eventualmente corrisposto da altro ente pubblico, in presenza di domanda di contributo finalizzata al ripristino dei danni oggetto della richiesta;
- copia della documentazione attestante il contributo deliberato e non ancora percepito da parte di altro ente pubblico, in presenza di domanda di contributo finalizzata al ripristino dei danni oggetto della presente richiesta.

5.4.2 Documentazione da allegare alla Perizia Asseverata

- dichiarazione relativa ai contenuti della perizia asseverata di valutazione del danno e dell'investimento da realizzare (**Allegato 5**);
- copia leggibile del documento di identità in corso di validità del tecnico sottoscrittore della perizia asseverata;
- planimetria catastale dell'immobile (allegato obbligatorio della perizia);
- planimetria dello stato di fatto dell'immobile (allegato obbligatorio della perizia);
- copia dell'ultimo titolo abilitativo dell'immobile approvato dal Comune ovvero, in caso di impossibilità nel reperirlo, dichiarazione a firma di professionista abilitato che attesti l'effettiva conformità dell'immobile alla documentazione comunale in atti ed alla normativa vigente al momento della costruzione ovvero dell'ultima ristrutturazione edilizia (allegato obbligatorio della perizia); si precisa che, qualora sia presente in atti del Comune di riferimento un qualunque titolo abilitativo, lo stesso dovrà essere prodotto in ogni caso entro e non oltre la data di effettiva erogazione del contributo, alternativamente potrà essere prodotta idonea dichiarazione del responsabile dell'ufficio tecnico comunale attestante lo stato di fatto dell'immobile ed il titolo in base al quale sia stato edificato;
- computo metrico estimativo di cui alla contabilità finale dei lavori eseguiti;
- documentazione di spesa valida ai fini fiscali, relativa ai lavori eseguiti, in riferimento alla misura di cui all'art. 25, comma 2, lettera c), del D.lgs 1/2018;
- documentazione fotografica attestante chiaramente il danno subito e le riparazioni/lavorazioni effettuate;

Il richiedente ovvero il tecnico periziante ha la facoltà di inviare ulteriori documenti ritenuti utili ad inquadrare più precisamente i danni subiti ovvero che siano ritenuti utili ai fini dell'istruttoria di ammissibilità; lo scopo e l'utilità di detta ulteriore documentazione dovrà essere oggetto di opportuno chiarimento all'interno della perizia stessa.

6. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

6.1 Modalità, fasi e tempi del processo istruttorio

L'attività istruttoria si conclude entro 30 giorni, decorrenti dalla data di presentazione della conferma di domanda, salvo sospensioni o proroghe motivate. L'avvio del procedimento è comunicato all'istante ai sensi degli articoli 7 e 8 della Legge n. 241/1990.

L'istruttoria è svolta dalla Struttura Competente individuata dal Commissario.

Nel corso dell'iter istruttorio, è facoltà dell'Struttura Competente richiedere integrazioni al beneficiario in presenza di carenze di informazioni e/o documentali tali da non consentire l'espressione di un parere circa l'ammissibilità dell'intervento presentato.

Al termine del procedimento istruttorio l'Struttura Competente comunica al richiedente l'esito della valutazione motivandone gli esiti; in presenza di un esito negativo, l'Struttura Competente comunica i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 241/90.

L'attività istruttorio in particolare è finalizzata a:

- verificare il possesso e la sussistenza dei requisiti del richiedente;
- verificare la completezza e la correttezza della documentazione presentata;
- verificare l'ammissibilità degli interventi proposti;
- determinare i danni effettivamente ammissibili a contributo, sulla scorta delle informazioni fornite dal tecnico perizante;
- determinare il contributo massimo concedibile, in ordine ai massimali previsti.

L'attività istruttorio si articola nelle seguenti fasi:

- verifica di sussistenza dei requisiti per la presentazione dell'istanza (*istruttoria formale*);
- verifica di sussistenza dei requisiti di ammissibilità e delle eventuali cause di inammissibilità (*istruttoria tecnico-economica*);
- l'ammissibilità degli interventi proposti;
- determinazione del contributo massimo concedibile.

In particolare, saranno accertati almeno:

- il possesso dei requisiti del Soggetto richiedente;
- la corretta e puntuale presentazione della domanda di contributo;
- la completezza della domanda e della documentazione allegata, ivi comprese le integrazioni se richieste;
- la presenza e la completezza della perizia asseverata, in particolar modo per ciò che attiene alla dimostrazione del danno subito, al nesso di causalità tra evento calamitoso e danno ed alla descrizione dettagliata ed alla quantificazione delle spese necessarie per il ristoro del danno oggetto della richiesta di contributo.

L'Struttura Competente verifica la sussistenza dei requisiti minimi obbligatori previsti per l'accesso al contributo; al fine di determinare l'effettiva ammissibilità dell'intervento proposto dall'istante, essi possono procedere ad acquisire direttamente informazioni presso altri uffici o Enti pubblici ovvero mediante richiesta di integrazione all'interessato, al quale sarà concesso un termine non superiore a 10 giorni entro cui dare riscontro, pena la decadenza del contributo. Decorso infruttuosamente tale termine, la domanda è dichiarata inammissibile e l'Struttura Competente procederà alla immediata comunicazione dell'esito negativo definitivo al soggetto interessato e al Commissario.

6.2 Cause di inammissibilità

Costituiscono sempre cause espresse di non ammissione al beneficio e di manifesta irricevibilità dell'istanza:

- la mancata presentazione ovvero la presentazione oltre i termini previsti della *Manifestazione d'interesse ai benefici di legge previsti dal DPCM 27 febbraio 2019 in attuazione dell'OCDCPC del 15 novembre 2018, n. 558. – Eventi 27-30 ottobre 2018* all'Ufficio Territoriale Regionale della Regione Lombardia o analoga segnalazione/manifestazione di interesse recapitata all'Struttura Competente della DG Agricoltura,

Alimentazione e Sistemi Verdi o al Comune di competenza, tramite l'applicativo Ra.S.Da, relativa ai danni subiti dagli eventi calamitosi di cui sopra;

- la mancata presentazione, al Comune di competenza, della "Domanda di contributo per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive – Mod. C";
- la presentazione della domanda da parte di un Soggetto differente da quelli indicati al punto 3.1;
- la mancata presentazione e/o la incompletezza dei documenti obbligatori per l'ammissibilità di cui al punto 5, anche a seguito della richiesta di integrazione;
- la mancata presenza degli interventi oggetto del presente contributo nella perizia asseverata.

La sussistenza di anche una sola delle suddette cause di inammissibilità al beneficio, costituisce causa di automatica decadenza dell'istanza presentata. Della constatata inammissibilità sarà data comunicazione all'interessato ed al Commissario a mezzo di posta elettronica certificata, evidenziando i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 241/90.

7. DETERMINAZIONE E TEMPI DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

7.1 Determinazione, concessione del contributo e sua notifica

La quantificazione del contributo è determinata sommando tutte le spese relative a voci di interventi ammissibili, così come fissati al paragrafo 4.2, sino al concorrere alternativamente o del **100%** della spesa ritenuta ammissibile ovvero dei massimali previsti all'articolo 3, comma 3°, lettera b), della citata OCDPC 15 novembre 2018, n. 558, pari a € **20.000,00** (ventimila/00), al netto degli indennizzi assicurativi riconosciuti o che saranno riconosciuti.

Qualora il conteggio superi tali massimali, il beneficiario individua quali tra gli interventi ammissibili contenuti nella propria istanza potranno essere sostenuti con il contributo percepito e ne dà tempestiva comunicazione alla Struttura Competente, che provvede ad allegare alla rispettiva domanda di contributo per l'immediata ripresa delle attività agricole la distinta degli interventi estinti con il contributo assegnato.

Nel caso in cui il beneficiario abbia usufruito di indennizzi assicurativi per gli stessi interventi oggetto dell'istanza, il contributo potrà essere corrisposto per la sola parte eccedente il rimborso assicurativo riconosciuto.

Gli interventi non dettagliatamente descritti nella perizia asseverata non saranno in ogni caso ritenuti ammissibili al contributo.

La *Struttura Competente*, entro i termini di conclusione delle istruttorie di ammissibilità, provvede ad eseguire i controlli di primo livello spettanti, al termine dei quali trasmette al Commissario:

- una relazione di sintesi degli esiti istruttori;
- una relazione in merito all'esito dei controlli effettuati;
- la tabella riepilogativa che individui, per ogni beneficiario, il contributo massimo concedibile, al netto di eventuali premi assicurativi o dell'IVA quando detraibile, distinguendo l'importo delle opere già realizzate, da quelle ancora da realizzarsi.

L'atto di concessione è in ogni caso subordinato al positivo superamento delle verifiche e degli adempimenti previsti dall'articolo 52 della legge 234/2012 e più precisamente:

- alla visura degli aiuti eventualmente già percepiti, mediante i portali web *Sistema Informativo Agricolo Nazionale (S.I.A.N.)* e *Registro Nazionale Aiuti di stato (R.N.A.)*;
- alla registrazione dell'aiuto concesso su detti portali, per l'attribuzione del codice univoco di concessione (COR);
- alla visura *Deggendorf*, tramite il portale web del *Registro Nazionale Aiuti (R.N.A.)*, al fine di accertare che il soggetto beneficiario NON RISULTI/RISULTI presente nell'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti oggetto di decisione di recupero della Commissione Europea.

Il Commissario, a mezzo p.e.c., notifica ai Soggetti beneficiari l'atto di concessione del contributo provvisorio, indicando i tempi ed i modi fissati per la consegna della rendicontazione finale delle spese sostenute.

I Soggetti beneficiari che intendessero rinunciare al contributo, dovranno darne immediata comunicazione al Commissario.

7.2 Ricorsi

Avverso l'atto di concessione, secondo i termini prescritti dalla legge, gli interessati possono esprimere alternativamente:

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del d.P.R 24 novembre 1971, n. 1199;
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) territorialmente competente;
- azione davanti al giudice ordinario.

7.3 Riesame

Indipendentemente dalle possibilità di ricorso previste dalla normativa vigente, il richiedente, entro 10 giorni continuativi dal ricevimento dell'esito dell'istruttoria, ha la facoltà, ai sensi della legge n. 241/90, di presentare memorie scritte alla *Struttura Competente*, al fine di ottenere il riesame della domanda. Qualora le memorie vengano presentate nei termini sopra definiti, la *Struttura Competente* è tenuta a riesaminare la documentazione relativa e ad esprimere un parere.

La *Struttura Competente* comunica al ricorrente l'esito positivo/negativo del riesame entro 20 giorni dalla data di ricevimento della memoria.

7.4 Erogazione del contributo

Gli aiuti saranno concessi ed erogati nel rispetto delle disposizioni di cui ai citati Regolamento (UE) n. 651/2014 e n. 702/2014 della Commissione.

Entro il termine fissato nel decreto di comunicazione della concessione del contributo provvisorio, i Soggetti beneficiari, qualora non l'abbiano già fatto, trasmettono al Commissario la rendicontazione finale dell'intervento, necessaria ai fini della successiva erogazione del contributo definitivo.

Il contributo definitivo è erogato in un'unica trince a saldo ed è commisurato alle reali attestazioni di spesa presentate nei tempi e nei modi prescritti dal decreto di concessione; in ogni caso il contributo non potrà superare l'importo del contributo provvisorio concesso e dovrà mantenersi nei limiti massimi di contribuzione previsti dal bando.

Affinché una spesa possa essere ritenuta ammissibile, in sede di rendiconto, è necessario dimostrare che la stessa sia stata effettivamente sostenuta entro la data di pubblicazione del presente bando. Dovrà pertanto essere fornita la prova del costo, mediante

presentazione di un giustificativo di spesa fiscalmente rilevante (fattura elettronica o altro titolo di spesa avente valore probatorio), e la prova del pagamento (ovvero l'evidenza documentale dell'avvenuto esborso finanziario da parte del beneficiario a fronte del suddetto costo). Fatture e pagamenti devono rispondere ai requisiti sull'ammissibilità della spesa previsti dal bando, essere intestati al beneficiario e ricadere temporalmente nel periodo intercorrente tra l'evento calamitoso e la data di pubblicazione sul B.U.R.L. del presente bando. Le descrizioni riportate nel giustificativo di spesa dovranno essere chiaramente riferibili allo specifico intervento, acquisto o costo; non saranno ritenuti ammissibili giustificativi riportanti diciture generiche e non "parlanti" (es. reparto 1, articolo generico, ecc.).

In assenza di giustificativi di spesa giuridicamente validi e chiaramente riferibili alle spese sostenute ed espressamente contenute nella domanda di contributo, non sarà possibile erogare il contributo stesso. Inoltre, non saranno prese in considerazione le spese sostenute e documentate con fatture che non rispettino le disposizioni normative vigenti.

7.5 Cumulo

Il contributo oggetto del presente bando è cumulabile con altre agevolazioni concesse come Aiuti di Stato (definiti ai sensi degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea) e con contributi riconosciuti a titolo di "de minimis" (Reg. n. 1407/2013/UE) alle seguenti condizioni:

- sempre, se riguardano costi ammissibili individuali diversi da quelli ristorati con il presente bando;
- sugli stessi costi ammissibili individuabili in tutto o in parte coincidenti e nel rispetto di quanto contenuto rispetto al danno formalmente periziato, purché il cumulo non comporti il superamento:
 1. delle intensità di aiuto stabilite nelle sezioni specifiche del Capo III del Reg. 651 in caso di cumulo con "de minimis";
 2. delle intensità di aiuto più elevate previste dal Capo III o importi di aiuto più elevati applicabili in base al Reg. 651, in base ad altri regolamenti di esenzione o ad altre decisioni della Commissione in caso di cumulo con altri Aiuti di Stato.

7.6 Decadenza dal contributo

In ogni caso, sono causa di decadenza dal contributo:

- la mancata presentazione alla *Struttura Competente*, entro 10 giorni dall'avvenuta erogazione, di tutta la documentazione attestante l'effettiva percezione dell'eventuale indennizzo o contributo successivamente alla presentazione della domanda di contributo, e quindi non allegata alla domanda stessa o all'eventuale integrazione;
- il trasferimento della proprietà dell'attività economica/produttiva oggetto del contributo o il trasferimento delle sedi della stessa dopo la presentazione della domanda di contributo;
- l'esito negativo dei controlli di primo o secondo livello;
- il mancato inserimento della descrizione dei danni e dell'intervento di ristoro nella perizia asseverata;
- l'aver ricevuto altro contributo e/o indennizzo assicurativo, a qualsiasi titolo, a ristoro dei danni sull'immobile sui medesimi interventi di ristoro dei danni oggetto della domanda.

8. OBBLIGHI DEI BENEFICIARI, SANZIONI E CONTROLLI

8.1 Obblighi dei beneficiari

In caso di accettazione del contributo e con l'effettiva erogazione di quest'ultimo il beneficiario, a pena di revoca del contributo concesso, si impegna a mantenere la destinazione d'uso *ex-ante* degli interventi finanziati per almeno 10 anni, decorrenti dalla data del provvedimento di liquidazione del contributo.

È altresì obbligo dei beneficiari garantire per il medesimo periodo temporale l'accessibilità dei funzionari addetti al controllo alla documentazione tecnico-amministrativa e fiscale, nonché alle opere realizzate, inerenti il presente bando.

8.2 Sanzioni

L'inosservanza delle condizioni e degli impegni ai quali è subordinata la concessione degli aiuti, ivi incluso l'obbligo di destinazione di cui al punto precedente, comporta la revoca dei benefici finanziari concessi e la restituzione del contributo liquidato.

In caso di recupero di somme indebitamente percepite, è previsto l'addebito degli interessi legali, calcolati in base al tasso d'interesse legale in vigore al momento del pagamento del contributo, e delle relative spese di recupero.

8.3 Controlli e adempimenti ai sensi del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

In merito agli interventi finanziati di cui al presente bando, la *Struttura Competente*, in fase istruttoria, effettua, *per tabulas* o all'occorrenza mediante sopralluoghi in loco, controlli su:

- 100% delle domande di finanziamento (accertamento tecnico-amministrativo);
- 100% dei lavori ed interventi eseguiti (accertamento di avvenuta esecuzione dei lavori);
- 100% degli acquisti e/o riparazioni di dotazioni agricole (macchine e attrezzature ecc.) e delle scorte (accertamento di avvenuto acquisto);
- almeno il 5% delle autocertificazioni presentate, laddove sussistano condizioni oggettive che consentano tale verifica.

Il controllo è deputato alla verifica della veridicità di quanto contenuto nelle domande di contributo, delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese dagli interessati, nonché della documentazione allegata alla domanda.

Dell'esito dei predetti controlli, sarà dato atto al Commissario unitamente alla trasmissione della tabella riepilogativa degli interventi e dei relativi contributi massimi concedibili, proposti per il finanziamento.

In caso di esito negativo del controllo, la *Struttura Competente* provvede, entro 10 giorni dalla data di conclusione dello stesso, a darne comunicazione all'interessato.

Nei tre anni solari successivi alla erogazione del contributo concesso, il Commissario potrà procedere ad effettuare controlli *ex-post* di secondo livello a campione, secondo i criteri fissati dal Commissario con proprio atto e nella misura minima del 20%.

In caso di esito negativo dei controlli di primo o secondo livello, sarà possibile:

- la rideterminazione del contributo massimo ammissibile;
- la decadenza dal contributo.

Oltre all'esito negativo dei controlli, sono da considerarsi causa di decadenza del contributo:

- la mancata presentazione all'Struttura Competente, entro 10 giorni dall'avvenuta erogazione, di tutta la documentazione attestante l'effettiva percezione dell'indennizzo o contributo conseguenti alla domanda di contributo;
- il trasferimento della proprietà dell'attività agricola o il trasferimento delle sedi della stessa dopo la presentazione della domanda di contributo;
- il mancato inserimento della descrizione dei danni e dell'intervento di ristoro nella perizia di cui al precedente paragrafo 7;
- l'aver ricevuto altro contributo e/o indennizzo assicurativo, a qualsiasi titolo, a ristoro dei danni sull'immobile sui medesimi interventi di ristoro dei danni oggetto della domanda.

9. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Nel presente paragrafo si riporta l'informativa relativa al trattamento dei dati personali che il richiedente ha fornito e fornisce per accedere ai contributi di primo sostegno alla popolazione ed alle attività economiche e produttive. In armonia con quanto previsto dal Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali UE/2016/679 del 27/4/2016, dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, di seguito sono riportate informazioni che possono aiutare a comprendere le motivazioni per le quali sono trattati i dati personali, spiegando quali sono i diritti dei titolari dei dati personali trattati e come possono essere esercitati.

9.1 Finalità del trattamento dei dati personali

I dati personali acquisiti mediante la domanda presentata e i relativi allegati sono trattati al fine di concedere i contributi per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive beneficiarie in seguito agli eventi calamitosi 27-30 ottobre 2018, come definito dall'ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 558/2018, ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 1/2018.

9.2 Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento è effettuato con l'ausilio di mezzi elettronici e trasmesso attraverso reti telematiche. I medesimi dati sono trattati anche con modalità cartacea.

Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati.

9.3 Profilazione

I dati personali vengono utilizzati per profilare, con procedimenti manuali ed automatizzati, caratteristiche dell'interessato dalle quali possono discendere effetti giuridici. Tale profilazione è necessaria per presentare la domanda di contributo da parte dell'interessato.

9.4 Titolare del Trattamento

Titolari del trattamento dei dati personali sono:

- la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per quanto compete l'OCDPC n. 588/2018 e norme da cui discende e discendenti;
- il Commissario Delegato per la Regione Lombardia attuatore dell'OCDPC 558/2018, con sede in Piazza città di Lombardia, 1 – Milano, per quanto concerne le attività

connesse all'attuazione dell'OCDPC n.558/2018 e poste in capo al Commissario Delegato dall'Ordinanza stessa;

- L'Struttura Competente, individuato dal Commissario Delegato quale Soggetto Attuatore, per quanto concerne le attività connesse all'istruttoria e all'erogazione dei contributi ai beneficiari.

Ogni titolare provvede a dare informativa di competenza ai soggetti interessati.

9.5 Responsabile della Protezione dei Dati (RPD)

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo mail: rpd@regione.lombardia.it.

9.6 Comunicazione e diffusione dei dati personali

I dati potranno essere comunicati, per finalità istituzionali, ad altri titolari autonomi di trattamento dei dati pubblici o privati, quali, in particolare, il Dipartimento di Protezione Civile. Il destinatario dei dati personali è stato adeguatamente istruito per poter trattare i dati personali e assicura il medesimo livello di sicurezza offerto dal titolare e dal contitolare.

I dati personali non saranno diffusi; soltanto il nominativo e il contributo di cui sarà beneficiario saranno pubblicati sulla sezione web Amministrazione Trasparente di Regione Lombardia.

9.7 Tempi di conservazione dei dati

I dati personali saranno conservati per il tempo relativo al procedimento così come declinato nell'OCDPC n. 558/2018 e successivamente per tempo illimitato per eventuale soddisfazione di richieste di accesso agli atti e controlli disposti in virtù della normativa vigente.

9.8 Diritti dell'interessato

L'interessato potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento 679/2016/UE, ove applicabili, nonché i diritti di cui all'art. 13, comma 2, lettera B), che prevede il diritto di accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, l'opposizione e la portabilità dei dati.

Le richieste per l'esercizio dei propri diritti dovranno essere inviate all'indirizzo di posta elettronica territorio_protezionecivile@pec.regione.lombardia.it oppure a mezzo di posta raccomandata all'indirizzo Regione Lombardia, piazza Città di Lombardia, 1 - Milano all'attenzione del Commissario Delegato.

Il titolare dei dati personali, inoltre, ha diritto di proporre reclamo all'Autorità di Controllo competente.

PER TUTTO QUANTO NON ESPlicitato NELLE PRESENTI MODALITÀ TECNICHE, SI RIMANDA AI CONTENUTI DELL'ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 558/2018, PUBBLICATA SULLA GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 270 DEL 20 NOVEMBRE 2018, E DELLA COMUNICAZIONE DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DI PROTEZIONE CIVILE DIP/0069326 DEL 1° DICEMBRE 2018.